



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

STATUTO

della CITTA' di

MONTECCHIO MAGGIORE

- * modificato con deliberazione n. 107 del 21.12.2009
(come evidenziato in grassetto)
- * modificato con deliberazione n. 26 del 12.06.2013
(come evidenziato in grassetto- corsivo e carattere diverso)



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto dello Statuto
- Art. 2 - Autonomia
- Art. 3 - Finalità ed obiettivi dell'azione comunale
- Art.4 - Stemma e gonfalone

TITOLO II IL TERRITORIO DEL COMUNE

- Art. 5 - Sede comunale
- Art. 6 - Comunità e Frazioni

TITOLO III ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 7 - Diritti e poteri dei consiglieri
- Art. 8 - Doveri dei Consiglieri Comunali
- Art. 9 - Gruppi consiliari
- Art. 10 - Dimissioni dei Consiglieri

SEZIONE II DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 11 - Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 12 - Funzioni e Lavori del Consiglio
- Art. 13 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 14 - Ordine del giorno delle sedute
- Art. 15 - Pubblicità delle sedute
- Art. 16 - Voto palese e segreto
- Art. 17 - Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
- Art. 18 - Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni
- Art. 19 - Astenuti e schede bianche e nulle



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

Art. 20 - Consigliere Anziano

Art. 21 - Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

Art. 22- Commissione pari opportunità

Art. 23 - Commissione consiliare per lo statuto e i regolamenti

Art. 24 - Rappresentanza delle minoranze

Art. 25 - Regolamento interno

CAPO II LA GIUNTA

SEZIONE I FORMAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 26 - Composizione della Giunta

Art. 27 - Assessori

Art. 28 - Linee programmatiche

Art. 29 - Dimissioni, decadenza

Art. 30 - Mozione di sfiducia

SEZIONE II ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 31 - Competenze generali della Giunta

Art. 32 - attribuzioni

Art. 33 - Adunanze e deliberazioni

CAPO III IL SINDACO

Art. 34 - Insediamento del Sindaco

Art. 35 - Funzioni del Sindaco

Art. 36 - Sostituto del Sindaco

Art. 37 - Incarichi e deleghe agli assessori

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 38 - Astensione obbligatoria

Art. 39 - Nomine

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 40 - Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

Art. 41 - Valorizzazione del libero associazionismo



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

- Art. 42 - Organismi di partecipazione
- Art. 43 - Consultazione della popolazione del Comune
- Art. 44 - Partecipazione degli abitanti delle frazioni o comunità
- Art. 45 - Referendum
- Art. 46 - Azione popolare
- Art. 47 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
- Art. 48 - Difensore civico

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

- Art. 49 - Principi organizzativi
- Art. 50 - Esecuzione delle deliberazioni
- Art. 51 - Segretario Comunale
- Art. 52 - Direttore Generale
- Art. 53 - Vice Segretario e dirigenti
- Art. 54 - Incarichi a tempo determinato

TITOLO VI SERVIZI

- Art. 55 - Finalità e modalità di disciplina di pubblici servizi
- Art. 56 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni
- Art. 57 - Istituzioni per la gestione dei servizi sociali
- Art. 58 - Partecipazione a società di capitali
- Art. 59 - Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche
- Art. 60 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

TITOLO VII FINANZE E CONTABILITÀ'

- Art. 61 - Controllo economico interno della gestione
- Art. 62 - Collegio dei revisori dei conti
- Art. 63 - Motivazione delle deliberazioni consiliari
- Art. 64 - Pubblicità dello statuto
- Art. 65 - Entrata in vigore
- Art. 66 - Disposizioni transitorie e finali



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

STATUTO DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

(Oggetto dello Statuto)

1. il presente Statuto è espressione dell'autonomia della **Città** di Montecchio Maggiore e detta le disposizioni per l'organizzazione del Comune **in attuazione delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**;
2. **lo Statuto viene adottato e modificato dal Consiglio Comunale nella composizione democraticamente e liberamente eletta**;
3. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti;

Art. 2

(Autonomia)

1. Il Comune di Montecchio Maggiore rappresenta la propria comunità, gode di autonomia di carattere generale costituzionalmente riconosciuta e garantita; esercita la stessa nell'ambito dei principi fissati dalla legge generale sull'ordinamento delle autonomie locali;

2. la Comunità di Montecchio Maggiore si riconosce nei principi della democrazia partecipativa, in una Repubblica federalista, in una Europa dei Popoli e in una Comunità Internazionale di pace;

3. il Comune di Montecchio Maggiore nell'esercizio di ogni potere e funzione si impegna ad assicurare criteri e procedure idonee per consentire il rispetto dei seguenti obbiettivi:

- a) compartecipazione alla gestione delle risorse locali, nonché l'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del principio della sussidiarietà, per la quale la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- b) valorizzazione di ogni forma di collaborazione con altri Enti Locali;
- c) realizzazione, con i poteri e gli istituti previsti nello Statuto Comunale, dell'autogoverno della Comunità;

4. il Comune di Montecchio Maggiore mette a disposizione mezzi e strutture per l'attività del Consiglio Comunale; il Presidente ha poteri di controllo nel loro corretto utilizzo

Art. 3

(Finalità ed obbiettivi dell'azione comunale)

A) 1. Il Comune di Montecchio Maggiore è al servizio dei cittadini.

2. Il Comune svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, nonché quelle derivanti dalla tutela degli interessi della propria comunità.

3. Il Comune privilegia come valore fondamentale, morale, civile e sociale, la famiglia.

In particolare promuove la tutela della vita umana, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.

4 il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili e fondamentali della persona, promuove i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace e solidarietà; valorizza e promuove la



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

cultura veneta e il recupero della tradizione locale, tutela le diverse culture presenti nella città nel rispetto reciproco;

5 Il Comune, coerentemente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e dei giovani, riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita.

6 Il Comune può istituire "osservatori" ed altre iniziative per garantire sicurezza ed ordinate vite di relazione.

7 Il Comune adotta forme di convenzione con Università di Studi, Provincia o altri soggetti ed organismi al fine di mettere in comune servizi, risorse, programmi.

8 Il Comune utilizza lo strumento dei gemellaggi per la sua attività di rilievo internazionale, per garantire la convivenza e mantenere la pace come bene prezioso di ogni persona.

B) Il Comune di Montebelluno valorizza i propri aspetti peculiari e persegue le seguenti finalità:

1. - evitare il degrado dell'ambiente e del territorio promuovendo tutte le azioni di tutela, salvaguardia e valorizzazione degli stessi, perseguendo, nelle diverse forme, il risparmio di territorio, di energia, di risorse idriche e naturali.

2. - raggiungere la piena occupazione promuovendo lo sviluppo economico ecologicamente sostenibile, mantenendo la vocazione artigianale, industriale, e commerciale alle nostre attività.

3. - sottoporre i principali progetti ed opere alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

4. - valorizzare l'agricoltura quale attività produttiva ed economica importante per la funzione che essa ha in relazione all'equilibrio ecologico del territorio.

5. - praticare l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale, tutelando il consumatore e agevolando lo sviluppo della cooperazione.

C) Il Comune di Montebelluno riconosce indispensabili per il vivere sociale dei cittadini le seguenti posizioni di principio:

1. - considerare la cultura patrimonio dei cittadini e valido ed efficace strumento di elevazione spirituale e civile della popolazione.

2. - ritenere la solidarietà tra i cittadini uno dei maggiori obiettivi di convivenza sociale.

3. - sostenere l'azione in favore delle persone emarginate e con difficoltà fisico - sociali - economiche.

4. - favorire l'associazionismo quale ideale occasione di incontro tra persone per uno scambio e un accrescimento culturale reciproco.

5 - salvaguardare le tradizioni locali valorizzando il patrimonio storico, artistico, linguistico, di usi e costumi, riconoscendo nei due Castelli il segno della continuità e della esistenza della comunità di Montebelluno Maggiore.

6 – tutelare e valorizzare il patrimonio documentario ed archivistico che negli anni si è formato a seguito dell'attività svolta dall'Ente e dai rapporti sociali maturati nella comunità; attraverso il servizio archivistico viene assicurata la certezza dell'azione amministrativa, si realizza la memoria storica della comunità civile e si risponde ai bisogni culturali ed informativi della collettività.

D) Il Comune di Montebelluno privilegia la collaborazione tra Amministrazioni Comunali quale strumento ideale per affrontare problematiche riguardanti ambiti più ampi del suo territorio. Montebelluno Maggiore in virtù della sua posizione geografica e di polo di sviluppo, rivolge una attenzione particolare, per il potenziamento e la creazione di servizi e di infrastrutture, al capoluogo provinciale ed agli altri centri della Valle dell'Agno e della Valle del Chiampo e del bacino a valle delle stesse, secondo un'ottica di programmazione e per specifici accordi.

E) Il Comune di Montebelluno Maggiore, nell'erogazione dei suoi servizi, intende perseguire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, anche attraverso l'implementazione di un Sistema Qualità, in grado di garantire quanto previsto dalla Carta dei Servizi dell'Ente e di far acquisire l'eventuale Certificazione di Qualità.

F) Il Comune assicura l'attuazione dei principi di pari dignità ed opportunità delle donne e degli uomini, valorizzando la differenza di genere, salvaguardandone la parità con la rimozione di ogni ostacolo che, anche di fatto, impediscono la realizzazione della piena eguaglianza nella vita sociale, culturale, economica e politica, quale realizzazione del principio sancito dal successivo art. 22.

A tal fine vengono adottati appositi programmi e specifiche azioni positive, da affidare alle cure della Commissione di cui all'art. 22, tese a garantire esaurientemente il pieno rispetto dei principi di pari opportunità e di genere.

Tale obiettivo viene perseguito anche attraverso l'equilibrio della rappresentanza dei due generi in tutti gli Uffici, intesi quale esercizio delle funzioni e delle cariche pubbliche, nella composizione degli organi collegiali, nonché negli Enti, nelle Aziende ed istituzioni collegate o partecipate dalla Città di Montebelluno Maggiore.

Allorquando la fattispecie lo consente, in ogni organismo, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi rispetto all'altro...

Art. 4

(Stemma e gonfalone)



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

1. Lo Stemma del Comune è costituito da una croce rossa in campo **argento** scudo bombato sormontata da una corona nobiliare a nove punte terminate da **sfere**; lo stemma è circondato da un fregio dorato recante accenni di foglie alla base ed ai lati superiori;

2. il gonfalone del Comune è costituito da un drappo blu con bordo dorato, con tre merli alla base terminanti con frange dorate, con al centro lo Stemma del Comune sovrastato dalla scritta con caratteri dorati: **"CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE"** secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica **02.05.2008**;

3. l'uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.

TITOLO II

IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 5

(Sede comunale)

1. La Residenza Municipale ha sede nel capoluogo in Via Roma 5.
2. Gli uffici comunali possono essere ubicati anche nelle frazioni o località essenziali del Comune.
3. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo.

Art. 6

(Comunità e Frazioni)

Ai fini del presente Statuto il Comune di Montecchio Maggiore è costituito dalle Comunità di Montecchio Maggiore Capoluogo, Alte Ceccato, nonché dalle frazioni di SS. Trinità, S. Urbano e Valdimolino.

TITOLO III

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 7

(Diritti e poteri dei consiglieri)

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
 - a) Il diritto di iniziativa deliberativa. Tale diritto è esercitato per le materie di competenza del Consiglio. In presenza di una iniziativa deliberativa presentata dal singolo consigliere, la Giunta, cui compete per legge l'attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, decide l'inserimento o meno dell'argomento fra le materie da trattare, dandone comunicazione motivata al proponente. Nel caso positivo, la Giunta provvede a che venga debitamente istruito l'atto e, completata l'istruttoria, esso è iscritto all'ordine del giorno.
 - b) La presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le altre forme di intervento stabilite dal regolamento.
 - c) Il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale e/o capo del settore di competenza.



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

3. Il Regolamento disciplinerà le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

4. il Regolamento del Consiglio Comunale disciplinerà mezzi ed istituti per assicurare la possibilità ad ogni Consigliere Comunale di esercitare il proprio mandato. Per questo è vietato ogni uso strumentale dei poteri attribuiti ai consiglieri comunali.

Art.8

(Doveri dei Consiglieri Comunali)

1. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato **con correttezza** per promuovere il benessere dell'intera comunità locale;
2. i Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri;

Art. 9

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
2. E' ammesso il gruppo misto.
3. Un gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla competizione elettorale. I consiglieri che siano gli unici rappresentanti della loro lista e che non facciano parte del gruppo misto, hanno le prerogative dei capigruppo.
4. Le delibere della Giunta sono trasmesse solo ai capigruppo che abbiano comunicato al Presidente del Consiglio Comunale la loro qualifica.
5. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.
6. E' istituito l'ufficio di presidenza, formato dal Sindaco, dal Presidente e dai Capigruppo Consiliari con compiti di programmazione lavori per il Consiglio Comunale e di analisi dell'ordine del giorno.

Art. 10

(Dimissioni dei Consiglieri)

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto al Consiglio.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surrogazione deve aver luogo nella prima seduta successiva, da tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

SEZIONE II DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

(Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, che viene eletto nella prima seduta successiva alla elezione, dopo la convalida degli eletti, con le modalità stabilite dal regolamento. Nel caso di mancata elezione del Presidente, le funzioni di Presidenza vengono assunte dal Consigliere anziano. Il Presidente coordina la seduta ed assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2. **In caso di assenza o mancanza del Presidente, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Vice Presidente, che viene eletto nella prima seduta successiva alla elezione, dopo la convalida degli eletti, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nell'esercizio delle funzioni ha le stesse prerogative del Presidente.**
3. **Presidente e Vice Presidente del Consiglio non possono appartenere alla stessa lista, allo stesso schieramento e/o alla stessa coalizione;**
4. La prima seduta successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco e presieduta, fino alla elezione del Presidente, dal Consigliere Anziano.



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

Art. 12

(Funzioni e Lavori del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali e dallo statuto. E' attribuita allo stesso competenza su tutto quanto inerisce a programmazione e pianificazione del territorio, del traffico, delle politiche di mobilità, dei piani commerciali e in merito a modifiche e alterazioni sostanziali del territorio, costruzioni di opere sia pubbliche che private di notevole rilevanza, da sottoporre in base alle leggi vigenti alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Le modalità per i lavori del Consiglio Comunale in tema di impatto ambientale saranno indicate nell'apposito regolamento. E' attribuita allo stesso competenza per modifiche e pianificazioni territoriali e urbanistiche, ivi compreso il recepimento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi approvati da Provincia e Regione.

Il Consiglio Comunale approva la mozione di sfiducia che viene presentata secondo le modalità e quant'altro stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

3. Il Consiglio deve, inoltre, essere riunito quando venga esercitato un diritto di iniziativa da parte di uno o più consiglieri. Il termine e le modalità saranno disciplinati dall'apposito regolamento.

4. Il regolamento dovrà stabilire le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri.

5. Il consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco.

6. Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.

Art. 13

(Convocazione del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente convoca il Consiglio in via ordinaria o con urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.

3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto dal comma 2 è ridotto a 1 giorno libero.

Art. 14

(Ordine del giorno delle sedute)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno e deve esserne data adeguata pubblicità

2. L'ordine del giorno viene redatto dal Presidente, inserendovi gli argomenti richiesti dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri, e discusso con i Capigruppo.

3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

4 - In casi particolari e con l'unanime consenso dei capigruppo il Consiglio Comunale può discutere su degli argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

Art. 15

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 16

(Voto palese e segreto)

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio del Consiglio Comunale su proposta anche di un solo membro del Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

Art. 17

(Maggioranza richiesta per la validità delle sedute)

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 18

(Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 19

(Astenuti e schede bianche e nulle)

1. I consiglieri che dichiarano di astenersi non si considerano nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale, fermo restando che si computano nel quorum strutturale, ai fini della validità delle sedute. Nel caso di votazione segreta le schede bianche e nulle non vanno computate al fine del quorum funzionale.

Art. 20

(Consigliere Anziano)

1. In ogni caso in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti facciano riferimento al Consigliere Anziano, si intende colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, e in caso di parità di voti il più anziano di età, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

2. Spetta al Consigliere Anziano convocare e presiedere il Consiglio Comunale in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 21

(Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio Comunale istituisce le seguenti Commissioni Consiliari permanenti, con compiti, istruttori o consultivi, e comunque con pari rilievo:

- a) ambiente e territorio, a cui vengono attribuite funzioni di garanzia;
- b) servizi sociali;
- c) cultura e istruzione;

2. Il Consiglio Comunale può istituire altre Commissioni Consiliari con funzione di controllo o di garanzia per vigilare su determinati servizi da individuare al momento dell'istituzione di tali Commissioni.

3. il Consiglio Comunale istituisce la Commissione Bilancio, composta dai Capigruppo Consiglieri, che si riunisce in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto annuale.

4. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni temporanee o permanenti per affari particolari, indicando un termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

5. La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla, o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.

6. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

7. Alle opposizioni viene attribuita la presidenza delle commissioni consiliari di controllo o di garanzia.

Art. 22

(Commissione pari opportunità)

1. Il Comune riconosce parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi.

2. La Commissione per le pari opportunità è individuata quale strumento operativo a cui affidare le iniziative volte ad eliminare le differenze che si riscontrano per realizzare le finalità di cui al primo comma.

3. Apposito regolamento stabilisce i compiti e le funzioni della Commissione.



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

Art. 23

(Commissione consiliare per lo statuto e i regolamenti)

1. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello statuto, che si deve riunire almeno due volte all'anno e che provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentare al Sindaco e al Consiglio Comunale.

2. La commissione provvederà ad esaminare od a predisporre i progetti di regolamento, e le loro modifiche, da sottoporre all'esame del Consiglio.

3. In materia di regolamenti la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio Comunale.

4. Le modalità di convocazione ed il funzionamento verranno regolate dall'apposito regolamento.

Art. 24

(Rappresentanza delle minoranze)

1. Quando una norma richiede che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 25

(Regolamento interno)

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica, in prima votazione, e la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica in seconda votazione.

CAPO II

LA GIUNTA

SEZIONE I

FORMAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 26

(Composizione della Giunta)

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori che può giungere fino al massimo previsto dalla Legge, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco, al momento della nomina dei componenti della Giunta Comunale, provvederà a garantire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, nel rispetto del precedente art. 3 ultimo comma lettera F).

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Ogni qual volta la normativa vigente faccia riferimento all'anzianità degli Assessori (Assessore Anziano) con essa deve intendersi il criterio dell'ordine cronologico seguito dal Sindaco nel dare la comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta Comunale.

Art. 27

(Assessori)

1. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale.

2. I Consiglieri nominati a far parte della giunta, cessano dalla carica all'atto dell'accettazione della nomina. Al loro posto, in Consiglio comunale, subentrano i primi dei non eletti.

3. Non possono essere Assessori gli ascendenti ed i discendenti, il coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

4. Gli assessori con delega in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale diretta o indiretta in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune.

4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 28

(Linee programmatiche)

1. Entro 15 giorni dalle elezioni il Sindaco, sentita la Giunta, presenterà al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Potranno essere effettuati incontri di verifica periodica dell'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

2. La proposta delle linee programmatiche è depositata a cura del Sindaco presso l'Ufficio del Segretario Generale cinque giorni liberi prima della seduta del Consiglio comunale.

3. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.

4. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco. Dopo l'esposizione, viene aperto il dibattito che si conclude con il voto per l'approvazione delle linee programmatiche.

Art. 29

(Dimissioni, decadenza)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade, e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio, nel qual caso vengono verbalizzate dal Segretario, e si considerano presentate il giorno stesso.

Art. 30

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Generale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi di legge.

SEZIONE II ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 31

(Competenze generali della Giunta)

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune.



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

2. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, verifica che i programmi e i piani deliberati dal medesimo vengano attuati secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio stesso.

3. Provvede alla regolamentazione sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. La Giunta compie altresì tutti gli atti di amministrazione, privi di contenuto gestionale, che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario, al Direttore Generale o ai Dirigenti.

5. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

6. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

art. 32
(attribuzioni)

1. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:

a) le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;

b) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per disciplinare la dotazione organica, le modalità di assunzione del personale, i criteri per la nomina del Direttore Generale e le relative attribuzioni, i criteri per la nomina di dirigenti a tempo determinato, per l'attribuzione delle funzioni ai dirigenti;

c) l'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, e lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assunzioni;

d) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;

e) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;

f) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;

g) la determinazione delle tariffe, dei canoni, tributi e servizi;

h) le proposte di rettifiche delle dichiarazioni IRPEF;

i) le determinazioni in materia di toponomastica;

l) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'amministrazione comunale;

m) i provvedimenti che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

n) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni appalti e contratti;

n) l'adozione di provvedimenti per l'erogazione di contributi, indennità, compensi rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi, non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;

o) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

p) l'adozione di provvedimenti per il conferimento di incarichi professionali;

q) l'approvazione del piano esecutivo di gestione del bilancio annuale con l'individuazione degli obiettivi di gestione da affidare ai dirigenti.

Art. 33
(Adunanze e deliberazioni)

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale. Per quanto riguarda le modalità della votazione, di regola, questa è in forma palese, a meno che il Sindaco o un assessore richieda la votazione segreta, e che tale proposta sia previamente approvata.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 34
(Insediamento del Sindaco)



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, il Sindaco presta davanti al Consiglio stesso, il giuramento previsto dalla legge, secondo la seguente formula:

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana e di agire per il bene della Comunità di Montebelluna Maggiore, nel rispetto degli obiettivi e delle norme stabilite dallo Statuto del Comune.”

Art. 35

(Funzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, e in particolare:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende agli Uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario o la Direttore Generale e ai Dirigenti;
- c) nomina la Giunta e può revocare i componenti;
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio *garantendo, nell'ambito e designazioni di competenza, ove possibile, la rappresentanza di genere*;
- e) nomina e revoca il Segretario, il Direttore Generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
- f) promuove la conclusione di accordi di programma;
- g) coordina e riorganizza, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio e di modificarli in caso di inquinamento o emergenze. Tali regole si applicano anche al settore della pianificazione;
- h) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
- i) convoca e presiede la Giunta;
- l) acquisisce direttamente presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente informazioni ed atti, anche riservati;
- m) esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

Art. 36

(Sostituto del Sindaco)

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, nomina tra gli Assessori il Vicesindaco, con funzioni di sostituto in caso di sua assenza o impedimenti temporanei.

2. nel caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco spetta l'Assessore Anziano svolgere le funzioni di Capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

Art. 37

(Incarichi e deleghe agli assessori)

1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.
2. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori in ordine a particolari materie, al fine dell'esercizio dell'attività di verifica, in relazione alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi.
3. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
4. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 38

(Astensione obbligatoria)



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuito non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale.

Art. 39 (Nomine)

1. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perchè il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge o dallo Statuto, devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 40 (Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune)

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

Art. 41 (Valorizzazione del libero associazionismo)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture.
3. La consultazione degli organismi associativi è promossa ed attuata dalla Giunta, dal Consiglio e dalle commissioni consiliari, per le rispettive competenze, anche su richiesta delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune assicura alle associazioni il diritto di informazione e favorisce la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali (e negli organismi di partecipazione); assicura l'accesso alle strutture e ai servizi secondo il regolamento.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6. Sono altresì considerate di particolare interesse collettivo le associazioni di operatori del settore economico-produttivo.
7. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
8. Ai fini sopraindicati le associazioni che non abbiano scopo di lucro e siano dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, sono iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune.

Art. 42 (Organismi di partecipazione)



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione a competenza generale o territoriale, con particolare riferimento ai servizi pubblici di rilevanza sociale: scuola, sanità, assistenza, ambiente e gestione del territorio.

2. E' compito degli organismi di partecipazione collaborare nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune con gli organi comunali. Gli organismi di partecipazione possono formulare proposte all'amministrazione.

3. Il Comune consulta detti organismi sui provvedimenti di rispettivo interesse, dando atto degli esiti delle consultazioni e può loro delegare la gestione di pubblici servizi.

4. La elezione delle cariche avviene con metodo democraticamente garantito e definito in apposito regolamento, con la partecipazione, secondo i casi, della generalità dei cittadini interessati allo specifico organismo partecipativo.

Art. 43

(Consultazione della popolazione del Comune)

1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale, il Comune consulta la popolazione mediante assemblee generali o di quartiere/frazione o di categorie e gruppi sociali.

2. La consultazione, oltre che promossa dagli organi comunali, può essere richiesta dagli organismi della partecipazione e dalla popolazione interessata, secondo modalità stabilite dal regolamento.

3. La consultazione è indetta dal Sindaco che assicura una adeguata pubblicità preventiva, la conduzione democratica dell'assemblea e, in apposito verbale redatto dal Segretario comunale o dal Capo Settore interessato alla materia oggetto della consultazione, la corretta espressione delle posizioni emerse ed i pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.

4. La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati, la libera espressione del voto e la corretta acquisizione dei pareri da parte del Comune.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti sugli atti ai quali la consultazione si riferisce e resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

6. Al fine della consultazione di cui ai precedenti commi, la popolazione è costituita dai cittadini con età non inferiore ad anni 16.

Art. 44

(Partecipazione degli abitanti delle frazioni o comunità)

1. Gli abitanti delle frazioni o comunità possono effettuare comunicazioni e proposte al Consiglio comunale, o alla Giunta o al Sindaco o alle commissioni.

2. I poteri di cui al comma precedente vanno esercitati da comitati di abitanti, mediante l'invio di una comunicazione o proposta scritta firmata dagli abitanti interessati.

3. La comunicazione o proposta deve contenere l'indicazione della persona che assume la veste di interlocutore del Comune.

Art. 45

(Referendum)

1. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con elezioni provinciali, comunali o circoscrizionali..

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione.

3. Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:

- tributi e tariffe;
- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
- il Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici;
- il Regolamento edilizio;
- opere pubbliche già appaltate o di cui è già stato approvato il progetto esecutivo;
- la costituzione di una società per azioni o a responsabilità limitata;
- lo statuto comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale.

4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

5. Il quesito referendario è proposto dalla maggioranza assoluta del consiglio comunale con riferimento ai consiglieri assegnati o da un comitato promotore di 5 di cittadini che abbia raccolto - su fogli che riportino il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal Segretario comunale - le firme di una percentuale dell'8% del corpo elettorale debitamente autenticate.

6. Spetta al Consiglio comunale determinare, previa attestazione del Segretario comunale sulla regolarità formale degli atti, l'inesistenza di cause ostative ai sensi dei precedenti commi, la conseguente ammissibilità del referendum e le procedure atte a garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

7. Nel caso di più referendum promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

8. Entro 30 giorni dalla deliberazione consiliare di cui al precedente comma, il Sindaco convoca il corpo elettorale per una domenica successiva; costituisce i seggi elettorali formati, alla presenza dei capigruppo consiliari e del comitato promotore ove costituito, con estrazione a sorte di un Presidente e due scrutatori (con osservanza, in quanto applicabile, della disciplina regionale del referendum consultivo); vigila sulla regolarità delle operazioni. Il Presidente del seggio nomina il Segretario.

9. Entro 30 giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla cittadinanza.

Art. 46

(Azione popolare)

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

In caso di soccombenza gli oneri ricadono a carico di chi ha promosso l'azione, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

2. Le associazioni ambientali possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale.

L'eventuale risarcimento è liquidato a favore dell'Ente sostituito.

Art. 47

(Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati)

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici, ed al Consiglio Comunale.

2. Entro 30 giorni il Sindaco o un suo delegato comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di 30 giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Di quanto precede il Sindaco fornisce puntuale informazione al primo consiglio comunale in apertura di seduta, in sede di comunicazione.

Art. 48

(Difensore civico)

1. Il Comune può nominare un difensore civico a competenza comunale o sovracomunale.

2. Nel caso di difensore civico a competenza comunale questi è nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Se non si raggiunge tale maggioranza, si procederà per altro nominativo.

L'individuazione dei candidati deve avvenire in seguito a consultazione delle associazioni di cui al precedente art. 41 e della popolazione delle frazioni e comunità, riunita in pubbliche assemblee.

Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore del Comune, avere titoli di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa, notoria stima pubblica. Ai fini della nomina, si applicano al difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale. Il Consiglio Comunale può revocare il difensore civico comunale per gravi e ripetute inadempienze, o per accertata inefficienza, con procedura da indicare nell'apposito regolamento. Al difensore Civico Comunale sono forniti sede e strumenti adatti. Il Consiglio Comunale può stabilire una indennità non superiore al 50% dell'indennità spettante al Sindaco, oltre ai rimborsi e spese di legge.

3. Nel caso di difensore civico a competenza sovracomunale il candidato alla carica, segnalato, è nominato con voto a maggioranza assoluta dell'assemblea dei Sindaci interessati, e con il voto favorevole in ciascun Comune, della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore di uno dei Comuni facenti parte del territorio interessato, avere titoli di studio di scuola media superiore adeguata esperienza amministrativa, notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al difensore civico sovracomunale le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

L'assemblea dei Sindaci, sentiti i pareri vincolanti dei rispettivi consigli comunali può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza con procedure da indicare nell'apposito regolamento.

Al difensore civico sovracomunale sono forniti sede e strumenti adatti.

I Consigli Comunali possono stabilire una indennità non superiore al 75% dell'indennità spettante al Sindaco del Comune con il numero di abitanti più elevato, oltre ai rimborsi e spese di legge, da ripartire proporzionalmente tra i Comuni interessati in relazione al numero degli abitanti.

4. Il difensore civico ha il fine dell'imparzialità dell'efficienza dell'amministrazione e di un corretto rapporto con i cittadini nonchè per la tutela di interessi protetti. La durata in carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

5. E' compito del difensore civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e propone al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

6. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte.

7. Per gli adempimenti di competenza il difensore civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che possa esservi opposto il segreto di ufficio, sente i cittadini, gli Amministratori e i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta, dal Consiglio, dalle commissioni consiliari dagli altri organismi comunali. Trasmette al Consiglio una relazione annuale sull'azione svolta anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene collegamenti con ogni altro ufficio assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti di rispettiva competenza.

8. Il difensore civico presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 49

(Principi organizzativi)

1. L'attività amministrativa si articola in settori omogenei, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascun settore e la individuazione delle relative responsabilità.

2. Ciascun settore utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità.

3. Il Responsabile del settore nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro, secondo criteri di efficienza.

4. I settori, coordinati dal Segretario o dal Direttore Generale se è stato nominato, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati.

5. La specifica organizzazione di ciascun settore in servizi e unità operative è disciplinata dal regolamento nel rispetto dei principi sopra stabiliti.

Art. 50

(Esecuzione delle deliberazioni)

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario, o dal Direttore Generale se è stato nominato, ai responsabili dei settori.

Art. 51

(Segretario Comunale)

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, scegliendolo fra gli iscritti alla sezione regionale dell'albo nazionale dei Segretari comunali. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.

2. Il Segretario, nel caso non sia stato nominato il Direttore Generale, è posto al vertice della struttura burocratico-amministrativa, esercita le funzioni stabilite dalla legge ed a questi il Sindaco potrà attribuire, all'atto della nomina, le competenze del Direttore Generale. Tali attribuzioni potranno insindacabilmente essere revocate dal Sindaco, qualora questi decidesse successivamente di nominare un Direttore Generale.



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

3. Il Segretario, in ogni caso, ha funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa verso gli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

4. Il Segretario comunale ha il potere di compiere gli atti, anche a rilevanza esterna, a lui attribuiti dalla legge, dallo statuto e da altre fonti normative, ivi compreso il rogito degli atti e contratti e l'autenticazione di scritture private e atti unilaterali nell'esclusivo interesse del Comune.

Art. 52 (Direttore Generale)

1. E' facoltà del Sindaco nominare un Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta comunale, con contratto a tempo determinato, di durata non eccedente il proprio mandato, cui affidare il compito di sovrintendere alla gestione del Comune, curando il raggiungimento degli obiettivi amministrativi e l'attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente.

2. La nomina del Direttore Generale avviene con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta comunale nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con atto che definisca anche i rapporti con il Segretario comunale e la ripartizione delle rispettive competenze.

Art. 53 (Vice Segretario e dirigenti)

1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale e collabora con lui nello svolgimento di tutte le funzioni di segreteria; sostituisce il segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il Vice Segretario è preposto alla direzione di un settore amministrativo.

2. I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione; del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, e in relazione alla correttezza amministrativa, curano la precisa, completa e puntuale istruttoria e predisposizione delle pratiche amministrative del settore di competenza.

3. Spettano ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, la gestione finanziaria e tecnica del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane e strumentali e di controllo, nell'ambito degli obiettivi e delle risorse loro riservate dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

4. I poteri attribuiti dalla legge e dallo statuto ai dirigenti, sono da questi esercitati con riferimento al settore cui sono preposti, con possibilità di reciproca sostituzione in caso di mancanza o assenza di un dirigente, e secondo le norme e le modalità stabilite dal regolamento, ferma restando la competenza generale del segretario o del Direttore Generale.

In particolare i dirigenti presiedono le Commissioni di gare, indette dal settore cui sono preposti; ne assumono la responsabilità in ordine alle relative procedure e ne stipulano i contratti; presiedono, altresì, le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale del proprio settore, escluso il personale dirigenziale; adottano i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo, anche in base ad accertamenti e valutazioni di natura discrezionale, sempre ferma restando la competenza generale del Segretario o del Direttore Generale.

Con apposito atto deliberativo è regolamentata l'attività dei dirigenti.

5. E' istituita una conferenza dei capi settore del Comune con compiti di pratica organizzazione dell'attività dei servizi e verifica dell'andamento degli stessi. Essa ha l'obbligo di riunirsi, con frequenza possibilmente mensile, è presieduta dal Direttore Generale o in mancanza dal Segretario Comunale, e delle riunioni si redige un verbale da trasmettere al Sindaco e alla Giunta. Alla conferenza possono essere affidati dalla Giunta specifici compiti e progetti.

Art. 54 (Incarichi a tempo determinato)

1. Il Sindaco, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali, nomina i responsabili di uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, e quelli temporanei di collaborazione esterna, e conferisce gli incarichi di direzione dei settori anche al di fuori della dotazione organica, nel limite di legge, e con durata non superiore a quella del proprio mandato elettivo.



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

2. Il conferimento di incarichi di direzione dei settori può essere limitato ad un periodo di due anni, rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficienza e di efficacia dei servizi.

TITOLO VI

SERVIZI

Art. 55

(Finalità e modalità di disciplina di pubblici servizi)

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con i soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 56

(Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni)

1. Gli amministratori enti, aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

2. Non possono essere nominati i Consiglieri comunali, gli Assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune, e delle sue aziende e istituzioni.

3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.

5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 57

(Istituzioni per la gestione dei servizi sociali)

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da tre o da cinque membri.

2. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica, salvo revoca, quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le previsioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali.

4. Al Direttore dell'Istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.

5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'Istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 58

(Partecipazione a società di capitali)

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la formazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al 20%, lo statuto di queste dovrà prevedere che un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

Art. 59

(Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche)

1. Il Comune può promuovere forme associative o di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 60

(Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

1. Il rappresentante del Comune presso le società di capitali e le strutture associative è il Sindaco o un Assessore da esso delegato.

TITOLO VII

FINANZE E CONTABILITÀ'

Art. 61

(Controllo economico interno della gestione)

1. Il controllo economico interno è svolto dal collegio dei revisori secondo gli artt. 2403 e 2404 del codice civile per quanto compatibili ed applicabili.

2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico e di gestione.

3. La Giunta Comunale, nel formulare le proposte di bilancio di previsione e di relazione previsionale e programmatica, che saranno strutturati tenendo conto della divisione in settori dell'organizzazione amministrativa del Comune, verificherà con i dirigenti, in modo da accertarne la realizzabilità, i progetti ed programmi, e conseguentemente la distribuzione delle risorse ai vari settori.

4. I regolamenti che danno esecuzione al presente statuto indicano l'organizzazione e le modalità di funzionamento del collegio, nonché le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

Art. 62

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.

3. Il collegio dei revisori dei conti ha la collaborazione del segretario comunale o del ragioniere capo e dei dirigenti che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.

4. Il collegio dei revisori nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.

5. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ad ai rappresentanti di essi in aziende, istituzioni, società od altri organismi.

6. Il Sindaco può invitare il collegio dei revisori alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso se richiesto da chi ha la presidenza della riunione fornisce spiegazione sulla propria attività.

Art. 63

(Motivazione delle deliberazioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti, e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

Art. 64

(Pubblicità dello statuto)

1. Lo statuto è a disposizione del pubblico presso la sede comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini.

2. Ad ogni giovane cittadino del Comune viene consegnata nel corso della scuola dell'obbligo una copia dello Statuto, insieme a quella della Costituzione repubblicana. Lo Statuto è illustrato in ogni scuola del Comune, all'interno dei programmi d'insegnamento, previo accordo con le autorità scolastiche.

Art. 65

(Entrata in vigore)

1. Il presente statuto entra in vigore dopo trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 66

(Disposizioni transitorie e finali)



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

1 - I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore, per le parti in cui non sono incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.